REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPANIA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori;

IAZZETTI ALESSANDRO Presidente

ITRI PAOLO Relatore

DEL GAUDIO MARCO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2307/2019

depositato il 28/03/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 662/2018 Sez. 1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BENEVENTO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

contro;

AG.ENT.-RISCOSSIONE-BENEVENTO

VIA DEI LONGOBARDI (PALAZZO ARECHI) 82100 BENEVENTO

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BENEVENTO

proposto dall'appellante:

(...)

difeso da:

(...)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 1990

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato (...) ricorre avverso la sentenza n. 662/01/18 pronunciata in data 20.6.2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, depositata il 27.7.2018, con la quale i primi giudici hanno respinto i ricorsi riuniti del contribuente proposti avverso due intimazioni di pagamento notificati in data 27.11.2017, riferiti a cartelle esattoriali emesse per crediti Iva relativi agli anni di imposta 1989 e 1990.

I primi giudici hanno rigettato il ricorso, avendo a loro avviso l'Ufficio accertatore fornito la prova dell'avvenuta, rituale e tempestiva notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, avvenuta in data 02.12.2009 mediante consegna a familiare convivente.

Con l'atto di appello il contribuente lamenta: 1) irregolare notifica della cartella per violazione degli artt. 26, dPR 602/1973, art. 60, comma 1, lettera b-bis), dPR 600/1973 e art. 2700 del cod. civ., non avendo il concessionario della riscossione provveduto alla notifica della successiva raccomandata informativa, adempimento necessario - a dire dell'appellante - in quanto l'atto non era stato consegnato direttamente al destinatario ma ad un presunto familiare convivente; 2) prescrizione delle sanzioni e degli interessi intimati. La parte concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.

Si è costituito l'agente della riscossione che ha chiesto il rigetto della domanda essendo stata la predetta cartella ritualmente notificata, e non essendo decorsi i termini decadenziali e di prescrizione previsti dalla legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va quindi accolto.

Con il primo motivo, la parte si duole della irregolare notifica della prodromica cartella per violazione dell'art. 60, comma 1, lettera b-bis) del dPR n. 600/1973).

Il motivo è fondato.

La questione relativa alla necessità dell'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte nel caso in cui l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, è stata infatti recentemente risolta dalla Suprema Corte con sentenza 2868 del 03/02/2017.

Infatti, l'art.60 del dPR n.600 del 29.09.1973 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ma ha previsto specifiche modifiche nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b)-bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

Il tenore letterale della disposizione configura pertanto la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (in termini, v. Cass., Sez. 5, sentenza n. 2868 del 03/02/2017, secondo cui in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte).

Nel caso di specie, come risulta dalle copie delle relate di notifica che sono state prodotte, il messo notificatore ha attestato di avere consegnato il piego alla coniuge del ricorrente, e che della consegna aveva genericamente informato il destinatario con raccomandata.

Osserva però il Collegio che, se è vero che le operazioni compiute dall'ufficiale notificante fanno fede fino a querela di falso, è però altrettanto vero che l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; pertanto - dovendosi il messo notificatore avvalere del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa - il pubblico ufficiale, nell'attestare di avere adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma, potrà dare atto di avere consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo da spedire per raccomandata, ma non anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'ufficio stesso, circostanza la cui prova richiede quantomeno la produzione in giudizio della ricevuta di spedizione della raccomandata, trattandosi di operazioni che non sono state eseguite alla sua presenza e che dunque non sono assistite dal carattere fidefacente della relata (v. Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 1699 del 22/01/2019, secondo cui in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo al destinatario da parte dell'ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso).

Non avendo l'appellata adempiuto al predetto onere, deve quindi concludersi nel senso che la pretesa erariale sottostante alla predetta cartella risulta estinta per intervenuta prescrizione.

Le restanti questioni restano assorbite.

Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l'impugnato provvedimento. Compensa le spese.

Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2020.

Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2020.